



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE Stazione Ornitologica Calabrese – StOrCal

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita l'associazione culturale denominata Stazione Ornitologica Calabrese (StOrCal).
2. L'associazione ha sede in Cosenza (CS), c/da Guarassano, 129 - CAP 87100, e può istituire uffici e sedi secondarie anche in altre località.
3. L'associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea, ad altre associazioni o enti aventi scopo analogo quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

Art. 2 - Statuto

1. L'associazione "StOrCal" è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti della legge **LEGGE REGIONALE 19 aprile 1985, n. 16** e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il consiglio direttivo delibera il regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina di aspetti organizzativi più particolari
3. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.
4. Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato

FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 3 - Finalità

1. L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro, la sua struttura è democratica.
Essa, ha per scopo fondamentale la promozione e la realizzazione di ricerche e studi scientifici sull'avifauna della regione Calabria, anche nell'intento di acquisire e divulgare le conoscenze utili per la conservazione e la corretta gestione degli ambienti naturali e della loro avifauna. L'associazione potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale e anche all'estero.
2. Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'associazione intende promuovere varie attività, e in particolare:
 - a) attività scientifiche e di ricerca;
 - b) attività culturali;
 - c) attività di divulgazione e didattica ambientale;

- d) attività di formazione;
- e) attività editoriali.

La StOrCal collabora con gli altri organismi ed istituti operanti nel campo della ricerca, della gestione e della conservazione della fauna selvatica, con particolare riferimento all'ornitofauna, nonché alle attività di divulgazione e sensibilizzazione.

I soci

Art. 4 - Ammissione dei soci

1. La StOrCal è inizialmente costituita dai Soci Fondatori. Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli.
2. I soci si dividono nelle seguenti categorie:
 - a) **soci ordinari**: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale ordinaria stabilita dal Consiglio Direttivo;
 - b) **soci sostenitori**: persone o enti che si impegnano a contribuire al sostenimento delle attività associative, impegnandosi a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale "sostenitori" consistente in una quota pari o superiore a cinque volte la quota "ordinaria";
 - c) **soci onorari**: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Chi intende diventare socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. All'atto dell'accettazione il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio.
3. L'adesione all'associazione prevede il versamento di una quota annuale il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo. La quota o contributo associativo non è mai rivalutabile.
4. L'adesione all'associazione decade automaticamente se il socio non è in regola col pagamento della quota annuale.
5. La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo.
6. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
7. L'Associazione può, in caso di necessità, assumere personale esterno.

Art. 5 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo. L'appartenenza alla qualifica di socio attribuisce inoltre:
 - a) il diritto a partecipare a ogni attività associativa;
 - b) il diritto a candidarsi a ricoprire ogni carica prevista dal presente statuto;
 - c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale;
 - d) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto, nonché per l'elezione a ogni carica prevista dal medesimo;
2. I soci dell'associazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata su incarico del consiglio direttivo o del presidente.

Art. 6 - Doveri dei soci

1. I soci devono ottemperare alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione.
2. I soci dell'associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Art. 7 - Recesso del socio

1. Il socio dell'associazione che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione scritta al consiglio direttivo restituendo la tessera.

Art. 8 - Esclusione del socio

1. Il socio dell'associazione che contravviene a quanto stabilito nell'art. 8 può essere escluso dall'associazione dal consiglio direttivo.
2. Può essere altresì escluso il socio che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione o il socio che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa.
3. Il socio escluso può ricorrere contro l'esclusione nell'assemblea dei soci.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto a rimborso del contributo associativo annuale versato.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.9 – Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea dei soci
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente
4. i Vicepresidenti
5. Il segretario

6. il Tesoriere

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 10 - Assemblea: composizione

1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria
2. Hanno diritto a partecipare all'assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che straordinaria, tutti i soci, tutti con il medesimo diritto di voto ed i medesimi poteri di intervento

Art. 11 - Assemblea: convocazione, validità e votazione

1. L'assemblea ordinaria viene convocata dal presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che le compete o che le verrà sottoposta. Può essere, inoltre, convocata su richiesta di almeno 25% dei soci.
2. L'assemblea viene convocata con almeno 15 giorni di anticipo sulla data fissata con ogni forma di pubblicità che il consiglio direttivo ritiene idonea al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo. Con le stesse modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati
3. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e necessita di un quorum costitutivo di metà più uno dei soci presenti. Il socio che non potesse intervenire personalmente può conferire delega ad altro socio. Il numero massimo di deleghe conferibili al singolo socio ammonta a n. 3. In seconda convocazione non occorrono quorum costitutivi e ne saranno indicati orario e luogo di svolgimento nella stessa prima convocazione e non potrà essere tenuta se non dopo 24 ore dall'orario di prima convocazione.
4. Le modalità di votazione sono indicate dal regolamento di esecuzione dello statuto.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria ha competenza esclusiva in merito alle modifiche del presente statuto. Essa delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e necessita di un quorum costitutivo pari a 75% degli associati iscritti, in prima convocazione, ed al 15% in seconda convocazione. Ne saranno indicati orario e luogo di svolgimento nella stessa prima convocazione e non potrà essere tenuta se non dopo 24 ore dall'orario di prima convocazione. Il socio che non potesse intervenire personalmente può conferire delega ad altro socio. Il numero massimo di deleghe conferibili al singolo socio ammonta a n. 3.
2. Le modalità di convocazione e votazione sono quelle indicate per l'assemblea ordinaria.

Art. 13 - Consiglio Direttivo: composizione

1. Il consiglio direttivo è composto da almeno tre soci, chiamati consiglieri.

2. La prima volta la determinazione e la loro nomina è definita dall'Atto Costitutivo e dalle persone cooptate dai soci fondatori, in seguito è eletto dall'assemblea dei soci.
3. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente dell'associazione.

Art. 14 - Consiglio Direttivo: durata

1. Il consiglio direttivo rimane in carica per tre anni.
2. Qualora il numero dei consiglieri fosse ridotto a meno di 2/3 dell'intero consiglio direttivo, questo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
3. I membri del consiglio direttivo possono essere rieletti.

Art. 15 - Consiglio Direttivo: funzioni

1. Il consiglio direttivo viene convocato dal presidente mediante lettera o posta elettronica o, in casi di particolare urgenza, tramite avviso verbale o comunicazione telefonica.
2. Il consiglio direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dovrà gestire il patrimonio associativo in conformità agli scopi istituzionali.
3. Il consiglio direttivo avrà facoltà di nominare tra gli associati, dei soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso.
4. Il consiglio dovrà redigere annualmente, entro il mese di giugno, un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente.
5. Il consiglio direttivo si considera validamente costituito se sono presenti almeno la maggioranza dei consiglieri, e le proprie delibere devono essere assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 16 - Presidente

1. Il presidente è nominato dal consiglio direttivo.
2. Il presidente dura in carica per l'intera durata del consiglio direttivo ed è rieleggibile.
3. Il presidente convoca l'assemblea con le modalità descritte nell'art. 11.
4. Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione.

Art. 17 - Vicepresidente

1. Il vicepresidente è nominato dal consiglio direttivo.
2. Il vicepresidente dura in carica per l'intera durata del consiglio direttivo ed è rieleggibile.
3. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza.

Art. 18 - Segretario

1. Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti del Consiglio stesso. Spetta al Segretario:

- a) redigere i verbali dell'Assemblea del Consiglio Direttivo;
- b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
- c) emettere mandati di pagamento, con il concorso del Presidente;

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Segretario, se non sono muniti della firma del Presidente.

Art. 19 - Tesoriere

1. Il tesoriere tiene l'elenco aggiornato dei soci, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario, preventive o consuntive e le presenta al consiglio direttivo
2. Il tesoriere è nominato dal consiglio direttivo e la sua carica ha durata pari a quella del consiglio direttivo in corso
3. Il tesoriere tiene la contabilità ed i libri associativi.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 20 - Il patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
 - proventi delle "quote associative" e delle eventuali "somme aggiuntive";
 - tasse di affiliazione;
 - beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune associativo;
 - sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
 - proventi derivanti da eventuali ed occasionali attività commerciali, determinati nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione;
2. L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile, direttamente o indirettamente, tra i soci, a qualsiasi categoria essi appartengano, e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il consiglio direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
3. La gestione del patrimonio sarà affidata al consiglio direttivo il quale risponderà direttamente della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo nell'annuale seduta di approvazione del rendiconto economico e finanziario.

Art. 21 - Durata e scioglimento

1. La durata dell'associazione è illimitata.
2. Lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall'assemblea a maggioranza assoluta degli iscritti. Nell'eventualità che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il consiglio direttivo, o i membri superstiti di questo, procederanno alla liquidazione dell'associazione con le modalità di seguito indicate. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga la devoluzione sarà effettuata ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 22 - Esercizio economico

1. L'inizio e la chiusura di ogni esercizio economico-finanziario sono fissati rispettivamente al 1° gennaio ed al 31 dicembre.
2. Per il buon funzionamento dell'associazione saranno istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali registri obbligatori previsti dalle norme fiscali, i seguenti libri associativi:
 - a) Libro degli associati, anche su supporto informatico;
 - b) libro dei verbali del consiglio direttivo, anche su supporto informatico;
 - c) libro dei verbali dell'assemblea dei soci, anche su supporto informatico;
 - d) un libro di cassa, anche su supporto informatico;
 - e) libro degli inventari e dei rendiconti, anche su supporto informatico
3. Per la natura e le finalità dell'associazione il risultato dell'esercizio sociale non può dar luogo ad utili ripartibili.

Art. 23 - Le convenzioni

1. Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti sono deliberate dal consiglio direttivo, che stabilisce inoltre le modalità di attuazione.
2. La convenzione è stipulata dal presidente, che conserva una copia della convenzione stessa.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.